

12038/2014 REG. GEN.



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MILANO

In persona del giudice unico dott.ssa Sara Manuela Moglia, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato, promossa con ricorso depositato in Cancelleria in data 30 ottobre 2014

da

██████████ elettivamente domiciliato in Milano, via Val Paraiso, 10, presso lo studio dell'avv. Marco Pulvirenti, che lo rappresenta e difende, per delega in calce al ricorso introduttivo;

ricorrente

contro

I.N.P.S., Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del suo legale rappresentante *pro tempore*, elettivamente domiciliato in Milano, P.zza Missori, n. 8/10, presso gli Uffici dell'Avvocatura Distrettuale dell'Istituto, rappresentato e difeso dall'██████████ per procura generale alle liti;

convenuto

OGGETTO: pensione di vecchiaia

Conclusioni delle parti:

I difensori delle parti, come sopra costituiti, chiedevano venisse dichiarata la cessazione della materia del contendere; il difensore di parte ricorrente chiedeva la rifusione delle spese processuali; l'avv. ██████████ la compensazione.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato in data 30 ottobre 2014, il ricorrente conveniva in giudizio l'INPS per sentire affermare il suo diritto alla pensione di vecchiaia dal 10 marzo 2014 con conseguente condanna dell'Istituto alla relativa corresponsione ed alle somme pregresse. Precisava che il suo diritto nasceva dalla possibilità di usufruire della deroga di cui all'art. 2, comma 3 lett. B, dlgs 503/92.

Si costituiva l'Inps che contestava la pretesa di parte ricorrente assumendo l'inesistenza di un'anzianità contributiva pari ai richiesti 20 anni e assumendo che la



possibilità di accedere ai benefici previsti dal predetto art. 2, comma 3 lett. B, dlgs citato non fossero stati esplicitati nella domanda proposta in sede amministrativa.

In costo di giudizio, l'Inps rivedeva la precedente posizione, riconosceva il diritto alla pensione di vecchiaia e provvedeva alla sua liquidazione da data anteriore a quella richiesta.

All'udienza del 14 ottobre 2015, le parti chiedevano dichiararsi la cessazione della materia del contendere.

Su concordi conclusioni delle parti, la causa veniva posta in decisione con contestuale lettura del dispositivo e della motivazione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il riconoscimento da parte dell'Inps dell'avversaria pretesa e l'adozione del provvedimento di liquidazione della pensione in favore del ricorrente in conformità alle deduzioni svolte con il conseguente ordine di pagamento, realizzando, di fatto, quanto, con il presente ricorso, [REDACTED] aveva chiesto supera il conflitto tra le parti. Invero, non vi è dubbio che, a seguito del mutamento della situazione sostanziale così come descritta nel ricorso, la domanda avanzata dalla ricorrente abbia trovato soddisfazione piena nella successiva e diversa valutazione fatta dall'ente e nel provvedimento di liquidazione della pensione secondo il criterio richiesto dalla parte.

Le conformi conclusioni delle parti e la loro richiesta di declaratoria della cessazione della materia del contendere ne sono poi la più chiara conferma.

La conclusione richiesta dalle parti esime questo giudice dall'esame della controversia.

Pur tuttavia, poiché le stesse parti ne hanno sollecitato la pronuncia, in questa sede deve essere esaminato il profilo relativo alle spese processuali.

La cessazione della materia del contendere, escludendo l'esame del merito e quindi, non individuando tra le parti un vincitore ed un vinto, impedisce che la pronuncia sulle spese si possa basare sulla regola generale della soccombenza reale.

Tuttavia, poiché tale è la regola di giudizio che il giudicante deve seguire laddove sia chiamato ad una pronuncia in punto spese, pur in assenza di una soccombenza reale, dovrà aversi riguardo a quella che viene denominata: soccombenza virtuale. Il giudice, in tali casi, dovrà verificare i fatti e le circostanze che hanno portato al mutamento della situazione sostanziale e quindi al soddisfacimento della richiesta della ricorrente.

Nella specie, risulta che il riesame della sua posizione sia avvenuta solo dopo la presentazione del ricorso e benchè, già in occasione del giudizio amministrativo, il ricorrente avesse specificato la norma in forza della quale chiedeva la liquidazione della pensione (art. 2, comma 3 lett. B, citato).

Ora, la circostanza che il medesimo abbia, comunque, dovuto agire in sede giurisdizionale prima di vedere accolte le proprie deduzioni ed aver ottenuto quanto chiesto con l'atto introduttivo del giudizio, consente di attribuire al sig. [REDACTED] la veste di parte virtualmente vittoriosa. Per converso, all'Ente che ha riesaminato la



posizione del ricorrente solo dopo essere convenuto in giudizio, il ruolo di parte virtualmente soccombente.

Ne consegue che a carico dello stesso debbono essere poste le spese sopportate da parte ricorrente nella misura liquidata in dispositivo.

P. Q. M.

Il Tribunale di Milano, giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria ed ulteriore istanza domanda ed eccezione disattesa, così decide:

1) dichiara cessata la materia del contendere.

2) condanna l'Inps alla rifusione delle spese processuali sostenute da parte ricorrente, spese che si liquidano in complessive [REDACTED] oltre accessori di legge.

Milano 14 ottobre 2015.

Il giudice

Dott.ssa Sara Manuela Moglia

